

Regolamento dell'attività negoziale del Dirigente Scolastico per affidamenti di importo superiore a 10.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi.

Sommario

Articolo 1	Ambito di applicazione	pag.
Articolo 2	Pianificazione, Programmazione	pag
Articolo 3	Deliberazione a contrarre	pag
Articolo 4	Responsabile Unico del Procedimento	pag
Articolo 5	Numero degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori	pag
Articolo 6	Numero degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei servizi e delle forniture	pag
Articolo 7	Procedure e modalità di scelta dell'operatore economico da invitare alla procedura negoziata	pag
Articolo 8	Elementi essenziali della lettera di invito	pag
Articolo 9	Cauzioni	pag
Articolo 10	Procedure di scelta del contraente	pag
Articolo 11	Procedura di aggiudicazione	pag
Articolo 12	Esercizio del diritto di autotutela	pag
Articolo 13	Stipula dei contratti	pag
Articolo 14	Spese contrattuali	pag
Articolo 15	Collaudi e verifiche	pag
Articolo 16	Norme di rinvio	pag
Articolo 17	Entrata in vigore	pag

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per affidamenti di importo superiore a 10.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, qualora il genere della fornitura, dei servizi e dei lavori da affidare non rientrano, alla data della determina a contrarre, tra le categorie presenti nelle Convenzioni attive Consip, ai sensi dell'art. 1 comma 449 Legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)

Articolo 2

Pianificazione e Programmazione

1. Il Dirigente Scolastico, a mezzo dell'ufficio gestione delle risorse finanziarie e contabilità di magazzino, pianifica, attraverso la rilevazione dei fabbisogni, e l'individuazione degli interventi prioritari al raggiungimento dei obiettivi, l'attività negoziale da inserire in programmazione e nel successivo piano acquisti, al fine di garantire l'ordinario funzionamento dell'attività istituzionale di istruzione, di formazione e orientamento dell'istituto

Articolo 3

Deliberazione a contrarre

1. La deliberazione a contrarre, da pubblicare nella sezione «amministrazione trasparente» ai sensi del comma 2 dell'art. 37 del Decreto legislativo 33 del 14 marzo 2013, espressa mediante Decreto del Dirigente Scolastico, è previamente istruita dagli Uffici Amministrazione e gestione delle risorse finanziarie e contabilità di magazzino e deve indicare:
 - a. il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
 - b. La procedura da adottare
 - c. l'oggetto del contratto (acquisto, noleggio, comodato d'uso etc);
 - d. il valore economico;
 - e. la forma del contratto;
 - f. le clausole ritenute essenziali;
 - g. le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta (prezzo più basso o offerta economicamente più conveniente);
 - h. La persona individuata come Responsabile Unico del Procedimento;

Articolo 4

Responsabile Unico del procedimento

1. Il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 32 del D.Lgs. 12 aprile 2016 n. 50, è individuato nella persona del Direttore dei servizi Generali ed amministrativi.
2. I compiti del Responsabile Unico del Procedimento sono quelli specificatamente indicati nel D.Lgs. 12 aprile 2016 n. 50

Articolo 5

Numero degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori

1. Il numero degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, individuato sulla base dell'importo stimato dei lavori è quello indicato alle successive lettere a, b, c e d:
 - a. Almeno numero 2 (due) operatori economici, per affidamenti di importo superiore a 10.000 euro e inferiore a 25.000 euro;
 - b. Almeno numero 5 (cinque) operatori economici, per affidamenti di importo superiore a 25.000 euro e inferiore a 40.000 euro;
 - c. Almeno numero 10 (dieci) operatori economici, per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 90.000 euro;
 - d. Almeno numero 15 (quindici) operatori economici, per affidamenti di importo pari o superiore a 90.000 euro e inferiore e inferiore a 150.000 euro;

Articolo 6

Numero degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei servizi e delle forniture

1. Il numero degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, individuato sulla base dell'importo stimato dei servizi e delle forniture è quello indicato alle successive lettere a, b, c e d:
 - a. Almeno numero 2 (due) operatori economici, per affidamenti di importo superiore a 10.000 euro e inferiore a 25.000 euro;
 - b. Almeno numero 3 (tre) operatori economici, per affidamenti di importo superiore a 25.000 euro e inferiore a 40.000 euro;
 - c. Almeno numero 10 (dieci) operatori economici, per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 90.000 euro;
 - d. Almeno numero 15 (quindici) operatori economici, per affidamenti di importo pari o superiore a 90.000 euro e inferiore e inferiore a 150.000 euro;

Articolo 7

Procedure e modalità di scelta dell'operatore economico da invitare alla procedura negoziata

1. L'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata avverrà sulla base di indagini di mercato o tramite l'elenco di operatori economici istituito presso l'istituto o tramite l'elenco degli operatori economici presenti sul MEPA e con aria d'affari nella regione Campania, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
2. Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dal presente regolamento, è istituito presso l'Istituto Professionale per i servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera l'elenco dei Fornitori e/o dei Prestatori di Servizi distinto per categoria e fascia di importo, in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83, del D.Lgs. 12 aprile 2016 n. 50, e dei requisiti di carattere morale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 12 aprile 2016 n. 50.
3. Qualora il numero degli operatori economici presenti nell'elenco preconstituito è superiore al numero degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata si procederà mediante sorteggio. Dell'avviso del sorteggio è data notizia mediante pubblicazione nella sezione «amministrazione trasparente» sottosezione "bandi e contratti" ai sensi del comma 2 dell'art. 37 del Decreto legislativo 33 del 14 marzo 2013 e attraverso la pubblicazione sul sito web
4. dell'istituto.

Art. 8

Elementi essenziali della lettera di invito

1. La lettera di invito, istruita dall'Ufficio Amministrazione e gestione delle risorse finanziarie e contabilità di magazzino, deve indicare i seguenti elementi:
 - a. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo;
 - b. i requisiti speciali economico-finanziari e tecnico-organizzativi che occorre possedere per partecipare alla gara; o nel caso di operatore economico selezionato da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'elenco;
 - c. le garanzie richieste;
 - d. il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - e. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - f. il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - g. gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - h. nel caso del prezzo più basso, l'eventuale utilizzo dell'esclusione automatica; si rammenta che se la stazione appaltante intenda far ricorso a tale metodo, occorre invitare un numero di operatori economici che faccia presumere che le offerte ammesse saranno almeno dieci.
 - i. le modalità di comprova del possesso dei requisiti;
 - j. l'eventuale clausola che preveda di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - k. la misura delle penali;

- l. la facoltà di applicare l'articolo 86, comma 3 del Codice;
- m. l'indicazione dei termini di pagamento secondo quanto previsto dal Regolamento;
- n. lo schema di contratto ed il capitolato tecnico (se predisposti).

Articolo 9 Cauzioni

1. I partecipanti alle procedure negoziate per l'affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture il cui importo stimato è superiore a euro 40.000,00 devono prestare, nelle forme di legge ed in particolare dell'art. 93 del Decreto legislativo n. 50 del 12 aprile 2016 e ss.ms.ii., idonea cauzione provvisoria pari al 3% dell'importo a base di gara, la quale dovrà intendersi valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo, oppure automaticamente svincolata, in caso di non aggiudicazione della gara, senza, quindi, la materiale restituzione della stessa.
2. A garanzia dell'esecuzione, l'aggiudicatario deve prestare idonea cauzione definitiva, nelle forme e nella misura di legge ed in particolare dell'art.103 del Decreto legislativo n. 50 del 12 aprile 2016 e ss.mm.ii.

Articolo 10 Procedura di scelta del contraente

1. Nelle procedure negoziate in cui il criterio per la scelta del contraente è quello prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 1 del Decreto legislativo n. 50 del 12 aprile 2016, la valutazione delle offerte è effettuata dal Responsabile unico del procedimento;
2. Nelle procedure negoziate in cui il criterio per la scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo basso, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Decreto legislativo n. 50 del 12 aprile 2016, la valutazione delle offerte è effettuata da una commissione, da costituirsi, con decreto del Dirigente Scolastico, alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, indicato nella lettera di invito;
3. I componenti la commissione devono dichiarare di trovarsi nella situazione di assoluta "indipendenza e terzietà" rispetto agli operatori economici che hanno presentato le offerte relative alla procedura negoziata finalizzata all'individuazione di un operatore economico.
4. La nomina della commissione giudicatrice è pubblicata a norma del comma 1 dell'art. 37 del Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013 nella sezione "amministrazione trasparente" del sito web dell'istituto;
5. La commissione procede alla valutazione delle offerte in base ai criteri indicati nella richiesta di offerta.
6. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si

riferisce l'oggetto del contratto, a cui è demandato l'esame delle offerte presentate dagli operatori economici.

7. La Commissione di gara redigerà il processo verbale della gara, nel quale dovranno essere dettagliatamente riportate le operazioni svolte.

Articolo 11

Procedura di aggiudicazione

1. Il Dirigente Scolastico, con proprio decreto, procederà ad aggiudicare, in via provvisoria, la gara all'operatore economico che ha presentato l'offerta più bassa ai sensi del comma 4 dell'art. 95 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo basso, ai sensi del comma 3 dell'art. 95 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
2. L'aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica positiva, da parte dell'ufficio gestione e Amministrazione delle risorse finanziarie e contabilità di magazzino, del possesso in capo all'aggiudicatario provvisorio dei requisiti morali e tecnico, professionali ed economici indicati nella lettera di invito;
3. A seguito della verifica positiva del possesso in capo all'aggiudicatario provvisorio dei requisiti morali e tecnico, professionali ed economici indicati nella richiesta di offerta, il dirigente scolastico, con proprio decreto, procederà ad aggiudicare, in via definitiva, la gara all'operatore economico;
4. Gli uffici amministrativi dovranno comunicare gli esiti di gara ai partecipanti alla procedura negoziale all'indirizzo dichiarato dagli stessi in sede di formulazione dell'offerta. La comunicazione dovrà avvenire utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale

Articolo 12

Esercizio del diritto di autotutela

5. Il Dirigente Scolastico, anche d'ufficio, può procedere in tutto o in parte, all'annullamento, alla revoca dei propri atti, senza che vi sia necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per il decorso dei termini previsti per proporre ricorso all'Autorità competente.

Articolo 13

Stipula dei contratti

1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica, ovvero in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante ovvero mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza

secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, salvo diverso termine previsto nella lettera di invito;

2. Qualora il concorrente aggiudicatario, non provveda alla stipula del contratto, entro il termine stabilito, il Dirigente Scolastico ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione e di procedere alla scelta di altro contraente, sulla base dell'esito della stessa procedura di gara, o mediante rinnovo della stessa, qualora ne ravvisi giustificati motivi, disponendo l'incameramento del deposito cauzionale e l'eventuale richiesta del risarcimento dei danni, quantificati nel maggior danno che sarà sopportato dall'Istituto, in relazione all'affidamento della gara ad altri operatori economici.

Articolo 14 Spese contrattuali

1. Salvo quanto previsto dalle leggi tributarie, gli oneri fiscali e le spese contrattuali sono a carico del contraente, ove non diversamente disposto da specifica disposizione di legge.

Articolo 15 Collaudi e verifiche

1. Il Responsabile Unico del Procedimento controlla l'esecuzione del contratto ai sensi dall'art. 102 del Decreto legislative n. 50 del 12 aprile 2016;
2. Le operazioni relative all'attività di controllo, da effettuarsi entro 60 giorni dall'esecuzione del contratto, finalizzate a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, devono risultare: per i lavori da un verbale di collaudo e per le forniture e i servizi da un certificato che attesti la regolarità della fornitura o della prestazione.

Articolo 16 Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Articolo 17 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è sottoposto ad approvazione del consiglio di istituto, ed entra in vigore decorsi i 15 giorni dalla data di

pubblicazione all'albo dell'estratto della delibera (art. 14 del D.P.R. 275/99).